Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 5 marzo 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « *Gazzetta Ufficiale* » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 27 giugno 1974, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

MEDAGLIE D'ORO

SPINOSA Antonio, appuntato di pubblica sicurezza, il 15 agosto 1973 in Treviso. — Coraggiosamente si lanciava in un fiume per portare aiuto ad un commilitone che, tuffatosi per soccorrere due bambini in procinto di annegare, non riusciva a vincere la forte corrente per la vicina presenza di una cascata. Mentre lottava disperatamente nel tentativo di salvare uno dei piccoli, scompariva, risucchiato dall'impeto delle acque, nella cascata riemergendo fortunosamente a valle semisvenuto. Fulgido esempio di eccezionale sprezzo del pericolo e di operante salidarietà umana.

COLUCCI Patrizio, guardia di pubblica sicurezza, il 15 agosto 1973 in Treviso. — Con generoso ardimento, si lanciava in un fiume per soccorrere una donna che, in un improvviso accesso di follia, vi si era gettata con i tre figlioli, riuscendo a sospingere a riva uno dei piccoli. Poi, si tuffava di nuovo e, lottando disperatamente con la corrente che si faceva sempre più rapida per la vicina presenza di una cascata, tentava con ogni mezzo di trarre in salvo gli altri due, fino a che, risucchiato dall'impeto delle acque, scompariva nella cascata riemergendo, fortunosamente a valle semisvenuto. Fulgido esempio di eccezionale sprezzo del pericolo e di operante solidarietà umana.

MEDAGLIE D'ARGENTO

FASAN Roberto, il 31 ottobre 1971 in Collalto di Tarcento (Udine). — Con tempestivo e generoso ardimento si calava in un profondo pozzo, aggrappandosi dapprima ad un tubo metallico e quindi alle asperità della viscida parete, per soccorrere una bambina cadutavi accidentalmente ed in procinto di annegare. Raccolta la pericolante riusciva a riportarla in superficie con l'ausilio di una fune lanciata nel frattempo da altre persone. Mirabile esempio di rare virtù civiche e di perseverante altruismo.

MAZZON Dionisio il 6 novembre 1971 in Beinasco, frazione Borgaretto (Torino). — Nel corso di un tentativo di rapina nella propria oreficeria, quantunque percosso con la canna di una pistola, audacemente riusciva ad impugnare una rivoltella ed a colpire uno dei malviventi costringendo l'altro, dopo violenta colluttazione, a desistere dall'azione criminosa. Ammirevole esempio di grande coraggio e sprezzo del pericolo.

Alla memoria di PETRAROLI Pasquale, l'8 settembre 1972 in Ostuni (Brindisi). — Dopo aver trasportato in ospedale un ferito in un incidente automobilistico, tornava sul luogo del sinistro ed, incurante del pericolo, si poneva generosamente in mezzo alla carreggiata per segnalare i veicoli che ostruivano la strada. Falciato da una macchina, sopraggiunta improvvisamente a forte velocità, faceva olocausto della propria vita ai più nobili ideali di altruismo.

FERRUA Bruno, brigadiere di pubblica sicurezza, il 1° febbraio 1973 in Roccaraso (L'Aquila). — In servizio di assistenza e soccorso in montagna, venuto a conoscenza che due coniugi si erano dispersi sui campi di neve, organizzava e partecipava per oltre trenta ore alla ricerca dei malcapitati. Sfidando anche di notte le insidie della montagna battuta da violenta bufera e animando e spronando i compagni di squadra, contribuiva in maniera determinante alla felice conclusione della vicenda. Mirabile esempio di generoso ardimento e di perseverante altruismo.

CROCI Mario, il 24 luglio 1973 in Portoferraio (Livorno). — Spinto da generoso impulso, non esitava ad affrontare il mare in burrasca per soccorrere due persone in procinto di annegare. Tratta a riva, dopo estenuanti sforzi, una delle pericolanti, si lanciava nuovamente in aiuto dell'altra che riusciva a raggiungere e a trascinare per un tratto, ma una violenta ondata lo costringeva a lasciare la presa. Fulgido esempio di grande coraggio e di operante solidarietà umana.

MEDAGLIE DI BRONZO

PETRILLO Giovannantonio, capitano di pubblica sicurezza, il 16 giugno 1972 in Milano. — In situazione di grave turbamento dell'ordine pubblico, unitamente ad altri due militari affrontava, con decisione e fermezza, in posizione isolata dal resto del reparto, un numero preponderante di dimostranti fino a quando non cadeva al suolo ferito. Alto esempio di coraggio e di elevato senso del dovere.

BURTONE Carmelo, guardia di pubblica sicurezza, e SANNINO Domenico, guardia di pubblica sicurezza, il 16 giugno 1972 in Milano. — In situazione di grave turbamento dell'ordine pubblico, al seguito del proprio comandante e in posizione isolata dal resto del reparto, affrontava con decisione e fermezza un numero preponderante di dimostranti. Scorto l'ufficiale cadere ferito, non esitava ad esporsi maggiormente, riuscendo, dopo violentissima colluttazione, nella quale riportava lesioni, a sottrarlo a peggiori conseguenze. Alto esempio di coraggio e di attaccamento al dovere.

FRIGHI Roberto, il 9 agosto 1972 in Foce Verde (Latina) — Con nobile impulso, si tuffava nelle acque del mare fortemente agitate, per soccorrere un uomo in procinto di annegare, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trascinarlo in salvo alla riva.

FERRARI Francesco, guardia di pubblica sicurezza e TROTTA Antonio, guardia di pubblica sicurezza, il 15 agosto 1972 in Ventimiglia (Imperia). — Addetto al servizio di sicurezza, si lanciava, con pronta decisione, nel mare in burrasca e dopo una dura lotta contro la violenza delle onde riusciva, in successivi interventi, a trarre in salvo, coadiuvato da altro commilitone, tre bagnanti in procinto di annegare.

GIANNUZZI Ettore, brigadiere di pubblica sicurezza, l'8 settembre 1972, in Ostuni (Brindisi). — Benchè libero dal servizio, si portava su un'arteria di grande traffico ov'erasi verificato un incidente automobilistico ed, incurante del pericolo, al fine di scongiurare più gravi conseguenze si poneva al centro della carreggiata per segnalare i veicoli che ostruivano la strada.

INNOCENTI Roberto, artigliere, il 20 settembre 1972 in Trezzo sull'Adda (Milano). — Con sprezzo del pericolo, si tuffava nelle gelide e profonde acque di un canale, riuscendo, con estenuante impegno, a trarre in salvo una bambina che vi era accidentalmente precipitata.

ADINOLFI Roberto, il 28 ottobre 1972 in Roma. — Nottetempo si poneva coraggiosamente all'inseguimento di un malvivente e, raggiuntolo, lo immobilizzava consegnandolo alla Giustizia.

SQUEO Matteo, maresciallo capo dei carabinieri, il 25 febbraio 1973 in Capo d'Orlando (Messina). — Si prodigava, con generoso slancio, nell'organizzare l'opera di soccorso in favore di famiglie le cui abitazioni erano state invase dalle acque per una violenta mareggiata, riuscendo, altresì, a porre in salvo, con l'aiuto di altro animoso, due anziani coniugi rimasti bloccati all'interno della loro casa.

STOLFI Gino, il 13 giugno 1973, in Livorno. — Spinto da altruistico impulso non esitava, nonostante l'età avanzata e le non buone condizioni di salute, a tuffarsi in mare, riuscendo a trarre in salvo un bambino in procinto di annegare.

CALLISTO Egerio, vicebrigadiere della guardia di finanza, il 21 giugno 1973 in Campobello di Mazara, località Faro Capo Granitola (Trapani). — Richiamato da invocazioni di aiuto, affrontava coraggiosamente il mare in burrasca, traendo in salvo, dopo estenuanti sforzi, un bagnante in procinto di annegare.

DI FALCO Carmelo, guardia di pubblica sicurezza, il 12 luglio 1973 in Ostuni (Brindisi). — Addetto al servizio di sicurezza, si tuffava nel mare agitato, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo due ragazzi. Successivamente, scorto un collega in difficoltà, non esitava a lanciarsi nuovamente in acqua per portargli aiuto.

PETRECCA Primuccio, guardia di pubblica sicurezza, il 12 luglio 1973 in Ostuni (Brindisi). — Nonostante poco esperto del nuoto, si lanciava generosamente nelle agitate acque del mare per soccorrere una bambina in procinto di annegare, ma, venutosi a trovare in difficoltà, doveva a sua volta essere tratto in salvo.

LEONARDI Mario, finanziere, il 26 luglio 1973 in Castellabate, località « Pozzillo » (Salerno). — Alle invocazioni di aiuto, non esitava, con pronta generosità, ad affrontare il mare in burrasca, traendo in salvo, dopo notevoli sforzi, due bagnanti in procinto di annegare.

SCANDURA Alfio, guardia scelta di pubblica sicurezza, il 26 agosto 1973 in Milano. — Richiamato da invocazioni di aiuto, accorreva senza esitazione e, incurante del rischio, affrontava coraggiosamente un pericoloso individuo che, introdottosi in un appartamento, aveva ferito mortalmente con un coltello un uomo e stava infierendo con ripetuti colpi su una donna. Dopo violenta colluttazione, riusciva a disarmare ed immobilizzare l'energumeno.

CERIONI Danilo, guardia di pubblica sicurezza, il 28 agosto 1973 in Mantova, località Castelletto Borgo. — Nel generoso tentativo di portare aiuto a cinque persone rimaste imprigionate nell'interno di un'autovettura precipitata in un canale, si tuffava, senza esitazione, vestito, nelle gelide acque in soccorso dei pericolanti.

SPINNICCHIA Saverio, appuntato di pubblica sicurezza, il 1° settembre 1973 in Palermo. — Con sprezzo del pericolo si slanciava in soccorso di un uomo, caduto accidentalmente sui binari, riuscendo a trarlo in salvo proprio quando il carrello della vettura di coda di un treno in manovra stava per travolgerlo.

DE GENNARO Crescenzo, brigadiere di pubblica sicurezza, GIULIANI Nicolino, appuntato di pubblica sicurezza e MARANO Martino, guardia di pubblica sicurezza, il 25 ottobre 1973 in Bresso (Milano). — Durante un servizio notturno di perlustrazione, alla vista di una densa cortina di fumo che fuorusciva dalla finestra di un appartamento, accorreva prontamente sul posto, prodigandosi per domare l'incendio. Nella generosa azione riusciva, unitamente a due commilitoni, a sottrarre alle fiamme sei persone dopo aver forzato, tra notevoli difficoltà, l'ingresso dell'abitazione.

(1682)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 gennaio 1975, n. **29**.

Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l'Università.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Tra i destinatari dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, s'intendono compresi il personale scientifico di carriera direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano, nonchè i professori, di ruolo e incaricati, e gli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, ed inoltre i direttori, i direttori di sezione e gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici.

Ai fini della corresponsione dell'assegno speciale di cui al quarto comma di detto articolo, i direttori e i direttori di sezione debbono intendersi equiparati ai

professori di ruolo; gli sperimentatori debbono intendersi equiparati agli assistenti universitari. L'assegno speciale non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.

La carriera del personale di ruolo dei direttori di sezione operativa degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria si sviluppa con le classi di stipendio e secondo le norme previste per il personale docente universitario di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1975

LEONE

MORO — MALFATTI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 11 febbraio 1975, n. **30**.

Integrazione del fondo autonomo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per integrare le disponibilità del « Fondo autonomo » di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, istituito per la somministrazione dei fondi necessari al pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione della precitata legge, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1974 e di lire 30 miliardi nell'anno 1975. In favore del « fondo » è autorizzato, altresì, l'ulteriore apporto di lire 50 miliardi, che sarà conferito in una o più quote da stabilirsi, a partire dall'anno 1976, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

All'onere di cui al primo comma si provvede quanto a lire 20 miliardi con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 30 miliardi con riduzione del capitolo 7751 del predetto stato di previsione relativo all'anno 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Resta demandato al comitato di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, il compito di provvedere alla dichiarazione del sinistro ed alla determinazione dell'importo dell'indennizzo da pagare, anche nei casi in cui l'impresa italiana assicurata non sia stata in grado di esibire la documentazione prevista dalle condizioni di polizza e dalle clausole contrattuali, per ragioni estranee al proprio operato e dovute alla mancata collaborazione dell'altra parte contraente alla predisposizione dei mezzi probatori rituali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1975

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 24 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932, registro n. 9 Finanze, foglio n. 122, con il quale il dott. Enrico Cigolotti fu nominato agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1963, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 234, con il quale il dott. Enrico Cigolotti venne collocato, fra gli altri, nella posizione di fuori ruolo presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 30 ottobre 1973 con la quale il dott. Enrico Cigolotti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 2 gennaio 1974;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 2 gennaio 1974, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Enrico Cigolotti dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1974

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1975
Registro n. 4 *Tesoro, foglio n.* 272

(1747)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1973.

Ristrutturazione del ruolo organico amministrativo centrale e periferico ad esaurimento della carriera direttiva dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1034, e successive modifiche, concernente il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale 27 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1971, registro n. 17, foglio n. 135, col quale sono state determinate le nuove piante organiche e le qualifiche del personale del ruolo amministrativo centrale e periferico della carriera direttiva dell'agricoltura in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ed in particolare gli articoli 15 e 17, relativi al passaggio alle regioni a statuto ordinario del personale in servizio presso gli uffici periferici e presso l'amministrazione centrale per i contingenti stabiliti nelle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica predetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1973, registro n. 4, foglio n. 199, col quale in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, a far tempo dal 1° aprile 1972, sono stati messi a disposizione delle regioni a statuto ordinario novanta unità appartenenti al ruolo amministrativo distribuite per qualifica come di seguito:

ispettore generale	1
direttore di divisione	9
direttore di sezione e consiglieri	80
	90

e corrispondentemente è stato ridotto il ruolo amministrativo di un pari numero di posti, nelle singole qualifiche;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Accertato che, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 24 maggio 1970, n. 336, i posti da portare in diminuzione nelle qualifiche iniziali del ruolo amministrativo della carriera direttiva, alla data del 12 dicembre 1972 erano in numero di otto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la tabella XI quadro *B*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, la quale fissa i posti dei dirigenti amministrativi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in numero di quarantacinque complessivamente e, in particolare, dodici posti di dirigente superiore e trentatre posti di primo dirigente;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, doversi procedere alla specificazione della nuova pianta organica e della denominazione delle qualifiche del ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale in pari data con il quale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stato stabilito che al ruolo dirigenziale amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si accede dai seguenti ruoli:

ruolo amministrativo centrale e periferico;

ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria;

ruolo tecnico e amministrativo ad esaurimento centrale e periferico per gli ex dirigenti UNSEA, limitatamente al personale munito del diploma di laurea richiesto per l'accesso al ruolo amministrativo ordinario;

ruolo amministrativo centrale e periferico ad esaurimento del personale proveniente dagli enti e sezioni di riforma fondiaria;

ruolo centrale e periferico ad esaurimento della carriera direttiva per i servizi dell'alimentazione, limitatamente al personale munito del diploma di laurea richiesto per l'accesso al ruolo amministrativo ordinario;

ruolo centrale e periferico ispettivo ad esaurimento per il servizio repressioni frodi limitatamente al personale munito del diploma di laurea richiesto per l'accesso al ruolo amministrativo centrale;

Considerato che, ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 60 primo comma, lettera *a*) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, della dotazione organica complessiva delle qualifiche ad esaurimento, stante la concorrenza degli anzidetti ruoli all'unico quadro dirigenziale amministrativo, occorre sottrarre da ciascun ruolo il numero dei posti dirigenziali in misura pari al numero degli impiegati inquadrati nello stesso quadro dirigenziale;

Considerato che, alla data del 12 dicembre 1972, nella dotazione organica del ruolo dirigenziale amministrativo incidono ventisei impiegati provenienti dal ruolo amministrativo centrale e periferico dell'agricoltura;

Considerato che la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento è stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale in attività di servizio (trentuno) e del numero dei direttori di divisione in attività di servizio (sessantanove) (dato più favorevole rispetto al numero dei posti di organico) ridotta del numero complessivo dei posti di organico di cui al quadro *B* della tabella XI annessa al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, limitatamente a quelli nei quali hanno trovato, alla data del 12 dicembre 1972, inquadramento impiegati del ruolo amministrativo centrale e periferico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 60 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento (settantaquattro) va ripartita in misura pari fra le due stesse qualifiche e, quindi, in numero di trentasette posti per la qualifica di ispettore generale e di trentasette posti per quella di direttore di divisione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 60, secondo comma, per le qualifiche inferiori a primo dirigente la dotazione organica complessiva è da rideterminarsi sottraendo alla dotazione dell'intero ruolo organico alla data del 12 dicembre 1972 (che è di trecentottantaquattro per effetto della riduzione determinatasi in applicazione della legge 336, art. 3), i posti conferiti per le qualifiche dirigenziali ad impiegati del ruolo amministrativo centrale e periferico (ventisei);

Ritenuto, pertanto, che la dotazione organica complessiva del ruolo amministrativo della carriera direttiva, per le qualifiche previste dall'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 è di trecentocinquantotto, di cui novanta (pari ad 1/4) per la qualifica di direttore aggiunto di divisione e duecentosessantotto, cumulativamente per le qualifiche di direttore di sezione e di consigliere;

Ritenuto che, in corrispondenza dei posti ad esaurimento (settantaquattro) previsti per le qualifiche di ispettore generale e direttore di divisione, devono essere accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 12 dicembre 1972, data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il ruolo organico amministrativo centrale e periferico ad esaurimento della carriera direttiva è determinato come segue:

Qualifiche ad esaurimento	Numero dei posti
ispettore generale	37
direttore di divisione	37
	74

Art. 2.

Dalla stessa data del 12 dicembre 1972 il ruolo amministrativo centrale e periferico della carriera direttiva per le qualifiche inferiori a primo dirigente è determinato come segue:

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
530 487 455 426 387	direttore aggiunto di divisione	90
307	direttore di sezione	268
257 190	consigliere	
		358

Art. 3.

Nella qualifica di direttore aggiunto di divisione sono accantonati settantaquattro posti pari al numero dei posti previsti per le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e direttore di divisione di cui all'art. 1; tali posti saranno utilizzati a misura che si ridurranno quelli delle suddette qualifiche ad esaurimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Registro n. 24 *Agricoltura, foglio n.* 126

(1261)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 7 febbraio 1973, concernente la concessione di un contributo straordinario al comune di Vasto per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 7 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1973, con il quale il comune di Vasto è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 7 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1973, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Vasto decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Vasto decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 171

(1523)

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Lacedonia decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Lacedonia decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 169

(1524)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 settembre 1973, concernente la concessione di un contributo straordinario al comune di Lacedonia per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 30 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1974, con il quale il comune di Lacedonia è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 30 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1974, è soppresso.

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1975.

Cancellazione di trentadue varietà di specie agrarie dai registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 9 aprile 1973, con il quale sono state iscritte, nei predetti registri, le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 28 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 10 aprile 1973, con il quale sono state iscritte, nei registri medesimi, diciassette varietà di frumento;

Viste le domande inoltrate dai responsabili della conservazione in purezza di alcune varietà di specie agrarie, con le quali è stata richiesta la cancellazione delle varietà stesse dai registri istituiti con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Considerato che, a norma dell'art. 20 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, la cancellazione dai registri delle varietà è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-1974, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 188 del 20 gennaio 1975, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 13 dicembre 1974, ha deliberato di proporre al Ministro per la agricoltura e le foreste la cancellazione, dai registri delle varietà, di trenta varietà di cereali e due varietà di barbabietola da zucchero;

Visto il verbale della predetta adunanza del 13 dicembre 1974;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono cancellate, dai registri delle varietà, tenuti dall'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, le seguenti varietà di specie agrarie:

Avena: Guepra.

Frumento duro: Aziziah 17-45, Garigliano, L 51, Russello S.G. 7, Valaniene, Valtarquinio.

Frumento tenero: Damiano, Libero, Mentana, Roma Salto, Tepas 278, Tevere, Villa Glori, Virgilio, Yotev, produttore S 6.

Mais da granella: Funk's G 20, Funk's G 65430, Funk's G 114/A, Funk's G 19995, Funk's G Steel, Funk's G Mondial, Funk's G Max.

Orzo distico: Betina, Impala, Sultan.

Orzo polistico: Orfeo, Ventitrè.

Barbabietola da zucchero: Aabece, Hilleshög Standard Poly.

Roma, addì 31 gennaio 1975

Il Ministro: MARCORA

(1228)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1975.

Tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura delle sementi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 13 marzo 1972, con il quale l'Ente nazionale delle sementi elette è stato incaricato del controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni per la loro immissione in commercio;

Attesa la necessità, a norma dell'art. 41 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, di stabilire le tariffe dei compensi dovuti per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura delle sementi;

Viste le proposte al riguardo formulate dall'Ente nazionale delle sementi elette e ritenutele corrispondenti al costo del servizio effettuato;

Visto il parere favorevole in merito alle proposte stesse formulato dalla II sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura nella riunione del 21 dicembre 1974;

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1975, le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura delle sementi, sono stabilite come da allegata tabella.

Roma, addì 1° febbraio 1975

Il Ministro: MARCORA

TABELLA DELLE TARIFFE DEI COMPENSI
PER LE OPERAZIONI DI CONTROLLO, CERTIFICAZIONE E CARTELLINATURA DELLE SEMENTI

I. — *Sementi di generi e specie che, ai sensi dell'art.* 38 *della legge* 25 *novembre* 1971, *n.* 1096, *non possono essere commercializzate se non appartengono alle categorie «di base» o «certificata»*

N. ordine	Generi e specie	Ispezioni colture L./ha.	Controllo e cartellinatura sementi L./q.le seme condizionato
1	Frumento e cereali minori	L. 1.500 (minimo L. 4.500 per richiedente)	L. 160
2	Riso	L. 2.500 (minimo L. 6.000 per richiedente)	L. 220
3	Mais	L. 8.000	L. 220
4	Barbabietola da zucchero e da foraggio	Vivai: L. 5 000 per vivaio (minimo lire 20.000 per richiedente) Piante porta seme: L. 1.500	L. 400 L. 370 (seme condizionato in natura)
5	Patata	L. 5.000 anche per frazione di ha. (minimo L. 5.000 per azienda agraria)	L. 260 L. 200 (anche nel caso di esito negativo del precontrollo dei lotti)
6	Erba medica e trifoglio violetto . . .	L. 2.500 (minimo L. 5.000 per richiedente)	L. 2.700
7	Trifoglio ladino	L. 2.500 (minimo L. 5.000 per richiedente)	L. 4.600
8	Pisello da foraggio	L. 1.500 (minimo L. 3.000 per richiedente)	L. 340
9	Graminacee foraggere	L. 2.500 (minimo L. 5.000 per richiedente)	L. 2.500
10	Brassicacee foraggere e oleaginose . .	L. 2.500 (minimo L. 5.000 per richiedente)	L. 540
11	Canapa, cotone, lino e girasole. . . .	L. 2.500 (minimo L. 5.000 per richiedente)	L. 400

II. — *Sementi di generi e specie che ai sensi dell'art. 38 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, possono essere commercializzate come sementi della categoria « commerciale » e come tali certificate.*

Generi e specie	Controllo e cartellinatura delle sementi (1) L./q.le di seme condizionato
Sementi di dimensioni uguali o superiori al frumento	L. 300
Sementi di dimensioni inferiori al frumento	L. 500

III. — *Miscugli di sementi conformi alle norme di commercializzazione*

Generi e specie	Controllo e cartellinatura (1) L./q.le di seme condizionato
Miscugli per erbaio	L. 150
Miscugli per prato polifita	L. 450

(1) Le tariffe indicate si intendono applicabili a lotti di sementi costituiti da confezioni di peso unitario minimo di kg. 50.

Per lotti costituiti da confezioni di peso unitario inferiore a kg. 50 sono dovute, in aggiunta alla tariffa indicata per quintale:

L. 20 per ogni imballaggio del peso minimo di kg. 25;
L. 10 per ogni imballaggio del peso inferiore a kg. 25.

Tali tariffe per imballaggio si applicano anche per i riconfezionamenti ufficiali di lotti già in precedenza certificati. Qualora, in caso di riconfezionamento, si rendano necessari gli accertamenti sulle sementi, si applicano le tariffe previste per le sementi commerciali.

I cartellini richiesti e per qualsiasi motivo non applicati alle confezioni sono addebitati al produttore in ragione di L. 10 cadauno.

(1227)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1975.

Autorizzazione alla S.p.a. « Magazzini generali della provincia di Modena », con sede in Modena, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Mirandola.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1927, 24 maggio 1948 e 16 ottobre 1961, con i quali la S.p.a. « Magazzini generali della provincia di Modena » è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate con sede principale in Mirandola, via Gramsci n. 7, e con succursale in Modena, viale Reiter n. 126;

Vista l'istanza in data 11 febbraio 1974 con la quale la citata società chiede di essere autorizzata ad ampliare la sede principale del magazzino generale da essa esercitato in Mirandola, via Gramsci n. 7, con un fabbricato, a due piani, di nuova costruzione, da adibire a deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Visti i documenti presentati a corredo dell'istanza;

Visto il parere favorevole espresso dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena, con la deliberazione n. 183 dell'11 maggio 1974;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. « Magazzini generali della provincia di Modena », con sede in Modena, è autorizzata ad ampliare la sede principale del magazzino generale da essa esercitato, sita in Mirandola, via Gramsci n. 7, con i locali del fabbricato a due piani, di nuova costruzione di dimensioni di base m 17,15 × m 25,75 e di altezza metri 7,80, meglio descritto nella planimetria e nella perizia tecnica allegata all'istanza di cui alle premesse.

In detti locali possono essere depositate merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei locali di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare della cauzione che la S.p.a. « Magazzini generali della provincia di Modena » è tenuta a prestare per l'esercizio del suddetto magazzino è elevato da L. 7.600.000 (settemilioniseicentomila) a L. 10.000.000 (diecimilioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena, è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(1370)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1975.

Riconoscimento della sezione di Bisceglie della Lega navale italiana.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto 2 febbraio 1973, che stabilisce i requisiti che gli enti e le associazioni nautiche devono avere per essere riconosciuti ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge sopracitata;

Vista la domanda della sezione della Lega navale italiana di Bisceglie, via La Spiaggia n. 14, con la quale ha chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della legge citata;

Visto il parere n. 11 espresso in data 15 ottobre 1974 della commissione di cui all'art. 2 del decreto citato;

Visto il decreto in data 1° marzo 1974, con il quale è stata riconosciuta la presidenza nazionale della Lega navale italiana e sono stati approvati i modelli di patente;

Visto il decreto in data 29 novembre 1974, con il quale sono stati approvati i criteri per la composizione delle commissioni di esame presso le sezioni della Lega navale italiana;

Decreta:

Art. 1.

La sezione della Lega navale italiana di Bisceglie, via La Spiaggia n. 14, è riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Art. 2.

La sezione suddetta è autorizzata a gestire nella propria sede scuole di guida nautica, a svolgere esami, a rilasciare le patenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 della legge citata, nonchè ad avvalersi, a favore dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della legge medesima.

Art. 3.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, la sezione della Lega navale italiana di Bisceglie deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e del decreto 2 febbraio 1973 citati nelle premesse. Deve inoltre osservare, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle patenti, le modalità stabilite dalle due amministrazioni.

Art. 4.

La sezione della Lega navale italiana di Bisceglie è autorizzata, per il rilascio delle patenti di cui all'art. 2 del presente decreto, ad utilizzare i modelli della Lega navale italiana approvati con il decreto 1° marzo 1974, indicato nelle premesse.

Art. 5.

Per la composizione della commissione di esame devono essere seguiti i criteri approvati con il decreto 29 novembre 1974, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1975

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

(1719)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1975.

Incorporazione dell'Istituto autonomo per le case popolari per i dipendenti del comune di Roma nell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, che prevede la possibilità di disporre l'incorporazione degli istituti per le case popolari non provinciali negli istituti autonomi per le case popolari a carattere provinciale;

Vista la nota 30 gennaio 1975, n. 120, con la quale la regione Lazio, giusta delibera della giunta regionale 26 novembre 1974, n. 4661, propone la incorporazione dell'Istituto autonomo per le case popolari ed economiche per i dipendenti del comune di Roma nell'Istituto autonomo per le case popolari di Roma;

Ritenuta l'opportunità di aderire a tale proposta e di procedere pertanto alla suddetta incorporazione disciplinando nel contempo il passaggio all'Istituto autonomo per le case popolari di Roma del patrimonio immobiliare, del personale e di qualsiasi attività e passività dell'Istituto autonomo per le case popolari ed economiche per i dipendenti del comune di Roma;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto autonomo per le case popolari ed economiche per i dipendenti del comune di Roma è incorporato nell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

Art. 2.

L'Istituto provinciale esplicherà anche i compiti già pertinenti all'Istituto per i dipendenti del comune di Roma e dovrà intendersi conseguentemente subentrato in tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziali e non senza eccezione alcuna, in tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli, crediti ed in quant'altro sia di spettanza dell'ente incorporato, assumendo tutti gli obblighi, oneri e vincoli comunque costituiti senza eccezione alcuna con l'impegno di soddisfarli nel loro importo integrale alle scadenze già stabilite nei confronti del predetto Istituto per i dipendenti del comune di Roma.

Art. 3.

Il conservatore dei registri immobiliari di Roma è tenuto ad annotare d'ufficio le trascrizioni e le variazioni relativi ai suddetti trasferimenti di proprietà.

Art. 4.

Il personale in servizio presso l'Istituto autonomo case popolari ed economiche per i dipendenti del comune di Roma è trasferito alle dipendenze dell'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Roma con le modalità e le garanzie previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(1727)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 62-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Calì Gaetano, in Palermo, via S. Maria al Piliero n. 20, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 62-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1470)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 63-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bronzetti Rosalia, in Palermo, via Guglielmo il Buono n. 119, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 63-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1471)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di analisi matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino è vacante la seconda cattedra di analisi matematica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1731)

Vacanza della cattedra di filosofia della politica presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari è vacante la cattedra di filosofia della politica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1733)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di istituzioni di diritto romano alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1734)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura francese presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Venezia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Venezia è vacante la cattedra di lingua e letteratura francese alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1735)

Vacanza della cattedra di diritto internazionale presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di diritto internazionale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1736)

Vacanza della seconda cattedra di storia della filosofia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli è vacante la seconda cattedra di storia della filosofia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1730)

Vacanza della seconda cattedra di economia dei trasporti marittimi presso la facoltà di economia marittima dello Istituto universitario navale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli è vacante la seconda cattedra di economia dei trasporti marittimi alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1732)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pergine Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1975, il comune di Pergine Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.076.466, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1077/M)

Autorizzazione al comune di Rivoli Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1975, il comune di Rivoli Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.416.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1078/M)

Autorizzazione alla provincia di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, la provincia di Cagliari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.705.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1112/M)

Autorizzazione al comune di Moricone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Moricone (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.925.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1070/M)

Autorizzazione al comune di Nerola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Nerola (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.589.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1071/M)

Autorizzazione al comune di Olevano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Olevano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.976.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1072/M)

Autorizzazione al comune di Melissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1975, il comune di Melissa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.862.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1073/M)

Autorizzazione al comune di Cappelle sul Tavo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1975, il comune di Cappelle sul Tavo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.383.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1074/M)

Autorizzazione al comune di Moliterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1975, il comune di Moliterno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1075/M)

Autorizzazione al comune di Silvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1975, il comune di Silvi (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.475.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1076/M)

Autorizzazione al comune di Longone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Longone Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.262.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1079/M)

Autorizzazione al comune di Monteleone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Monteleone Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.959.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1080/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Poggio Moiano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.539.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1081/M)

Autorizzazione al comune di Formello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Formello (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.302.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1082/M)

Autorizzazione al comune di Gavignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Gavignano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.974.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1083/M)

Autorizzazione al comune di Jenne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Jenne (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1084/M)

Autorizzazione al comune di Manziana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Manziana (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.572.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1085/M)

Autorizzazione al comune di Mazzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Mazzano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.116.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1086/M)

Autorizzazione al comune di Monteflavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Monteflavio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.036.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1087/M)

Autorizzazione al comune di Montelanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Montelanico (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.046.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1088/M)

Autorizzazione al comune di Montelibretti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Montelibretti (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1089/M)

Autorizzazione al comune di Monte Porzio Catone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Monte Porzio Catone (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.088.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1090/M)

Autorizzazione al comune di Montorio Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975 il comune di Montorio Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.104.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1091/M)

Autorizzazione al comune di Guardea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Guardea (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.954.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1092/M)

Autorizzazione al comune di Otricoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Otricoli (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.764.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1093/M)

Autorizzazione al comune di Penna in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Penna in Teverina (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.198.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1094/M)

Autorizzazione al comune di Stroncone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Stroncone (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.289.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1095/M)

Autorizzazione al comune di Pergine Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Pergine Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.997.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1096/M)

Autorizzazione al comune di Casperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Casperia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 19.779.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1097/M)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Castel Sant'Angelo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.496.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1098/M)

Autorizzazione al comune di Collevecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Collevecchio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.782.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1099/M)

Autorizzaione del comune di Roiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Roiate (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.951.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1100/M)

Autorizzazione al comune di Roviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Roviano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.808.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1101/M)

Autorizzazione al comune di San Gregorio da Sassola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di San Gregorio da Sassola (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.585.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1102/M)

Autorizzazione al comune di San Vito Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di San Vito Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1103/M)

Autorizzazione al comune di Subiaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Subiaco (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1104/M)

Autorizzazione al comune di Torrita Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Torrita Tiberina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.201.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1105/M)

Autorizzazione al comune di Trevignano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Trevignano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.808.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1106/M)

Autorizzazione al comune di Vallepietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Vallepietra (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.957.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1107/M)

Autorizzazione al comune di Valmontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Valmontone (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.338.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1108/M)

Autorizzazione al comune di Vivaro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Vivaro Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.933.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1109/M)

Autorizzazione al comune di Tolfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Tolfa (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.299.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(1110/M)

Autorizzazione al comune di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Giove (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.949.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1111/M)

Autorizzazione al comune di Sesto Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Sesto Fiorentino (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 826.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1113/M)

Autorizzazione al comune di Modugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Modugno (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 371.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1114/M)

Autorizzazione al comune di Pisoniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Pisoniano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.807.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1115/M)

Autorizzazione al comune di Ponzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Ponzano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.581.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1116/M)

Autorizzazione al comune di Rignano Flaminio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Rignano Flaminio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.796.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1117/M)

Autorizzazione al comune di Riofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Riofreddo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.558.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1118/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Rocca Santo Stefano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1119/M)

Autorizzazione al comune di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Grizzana (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.777.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1120/M)

Autorizzazione al comune di Fonzaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Fonzaso (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.056.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1121/M)

Autorizzazione al comune di Isola delle Femmine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Isola delle Femmine (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1122/M)

Autorizzazione al comune di Campofelice di Roccella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Campofelice di Roccella (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1123/M)

Autorizzazione al comune di Buscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Buscemi (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1124/M)

Autorizzazione al comune di Sclafani Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Sclafani Bagni (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1125/M)

Autorizzazione al comune di Casteldaccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Casteldaccia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1126/M)

Autorizzazione al comune di Villalba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Villalba (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1127/M)

Autorizzazione al comune di Sutera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Sutera (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1128/M)

Autorizzazione al comune di Resuttano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Resuttano (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1129/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 28 febbraio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628	628 —	628 —	628 —	628,30	627,95	627,90	628 —	628 —	628 —
Dollaro canadese	629,50	629,50	630,50	629,50	629,95	629,40	629 —	629,50	629,50	629,50
Franco svizzero	261,73	261,73	261,60	261,73	261,90	261,70	261,30	261,70	261,73	261,73
Corona danese	116 —	116 —	116 —	116 —	117,15	116,90	116 —	116 —	116 —	116 —
Corona norvegese	128,12	128,12	128,38	128,12	128,30	128,10	128,05	128,12	128,12	128,12
Corona svedese	161,09	161,09	161,10	161,09	161,10	161,09	160,95	161,09	161,09	161 —
Fiorino olandese	267,70	267,70	267,70	267,70	267,80	267,65	267,68	267,70	267,70	267,70
Franco belga	18,44	18,44	18,44	18,44	18,43	18,40	18,46	18,44	18,44	18,44
Franco francese	150,70	150,70	150,60	150,70	151,03	150,65	150,65	150,70	150,70	150,70
Lira sterlina	1523,80	1523,80	1524 —	1523,80	1523,70	1523,75	1523,90	1523,80	1523,80	1523,80
Marco germanico	275,10	275,10	275 —	275,10	275 —	275,05	275,20	275,10	275,10	275,10
Scellino austriaco	38,652	38,652	38,67	38,652	38,70	38,65	38,6550	38,652	38,65	38,65
Escudo portoghese	26,41	26,41	26,40	26,41	26,40	26,40	26,45	26,41	26,41	26,40
Peseta spagnola	11,296	11,296	11,28	11,296	11,30	11,28	11,30	11,296	11,29	11,29
Yen giapponese	2,195	2,195	2,20	2,195	1,12	2,19	2,1985	2,195	2,19	2,19

Media dei titoli del 28 febbraio 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	97,300
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,800
» 5 % (Ricostruzione)	95,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,225
» 5 % (Città di Trieste)	91,825
» 5 % (Beni esteri)	89,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,950
» 5,50 % » » 1968-83	81,550
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	84,725
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	83,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,050
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,225
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,100
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,875
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,350
» poliennali 7 % 1978	96,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 febbraio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	627,95
Dollaro canadese	629,25
Franco svizzero	261,515
Corona danese	116 —
Corona norvegese	128,085
Corona svedese	161,02
Fiorino olandese	267,69
Franco belga	18,45
Franco francese	150,675
Lira sterlina	1523,85
Marco germanico	275,15
Scellino austriaco	38,653
Escudo portoghese	26,43
Peseta spagnola	11,298
Yen giapponese	2,197

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1975 relativi al giorno 25 febbraio 1975 la peseta spagnola deve essere rettificata come segue: **da Lit.** *11,285* **a Lit.** *11,289.*

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 137, il ricorso straordinario proposto dal sig. Francesco Quaglia è stato dichiarato inammissibile.

(1754)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1974, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 356, il ricorso straordinario proposto dal sig. Amato Galamini è stato respinto perchè infondato.

(1755)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1974, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 357, il ricorso straordinario proposto dal sig. Vincenzo Centore è stato respinto.

(1756)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1974, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 99, il ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Rita Pavoni è stato accolto.

(1757)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1974, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 98, il ricorso straordinario proposto dal sig. Vittorio De Mattia è stato accolto.

(1758)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 Mod. 243 D.P. — Data: 26 giugno 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Verona. — Intestazione: Banca cattolica del Veneto, sede di Verona. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 febbraio 1975

(1392)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° dicembre 1974 al 31 dicembre 1974, all'importazione da Paesi terzi, SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale ex 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 2986/74.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	749,70	zero
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	11.736,97	10.987,27
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	749,70	zero
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	11.736,97	10.987,27
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	749,70	zero
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	11.736,97	10.987,27

(1158)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 5 agosto 1974 al 30 settembre 1974, all'esportazione di olio di oliva verso i Paesi terzi e la Grecia, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2056/74, n. 2117/74, n. 2161/74, n. 2210/74, n. 2257/74, n. 2302/74, numero 2354/74 e n. 2404/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 5-8-1974 all'11-8-1974	dal 12-8-1974 al 18-8-1974	dal 19-8-1974 al 25-8-1974	dal 26-8-1974 all'1-9-1974
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:				
		A Olio di oliva:				
		I. che ha subito un processo di raffinazione:				
	ex 15.07-010 15.07-020	a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	49.619,55 (*a*)	48.997,97 (*a*)	50.495,84 (*a*)	52.096,24 (*a*)
	ex 15.07-030 15.07-040	b. altro	66.606,35 (*a*)	65.771,71 (*a*)	67.783,02 (*a*)	69.931,31 (*a*)
	ex 15.07-061 15.07-065 ex 15.07-070 15.07-080	II. altro	44.702,21 (*a*)	44.142,31 (*a*)	45.491,99 (*a*)	46.933,79 (*a*)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 2-9-1974 all'8-9-1974	dal 9-9-1974 al 15-9-1974	dal 16-9-1974 al 30-9-1974
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:			
		A Olio di oliva:			
		I. che ha subito un processo di raffinazione:			
	ex 15.07-010 15.07-020	a ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	52.564,82 (*a*)	54.464,00 (*a*)	54.276,56 (*a*)
	ex 15.07-030 15.07-040	b. altro	70.560,09 (*a*)	73.109,67 (*a*)	72.858,16 (*a*)
	ex 15.07-061 15.07-065 ex 15.07-070 15.07-080	II. altro	47.355,92 (*a*)	49.066,86 (*a*)	48.897,85 (*a*)

(*a*) E' applicabile soltanto all'olio di oliva presentato in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 5 kg.

(1627)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio delle prove scritte del concorso a cinquantatre cattedre per l'insegnamento di « Discipline giuridiche ed economiche » (classe XIX).

Le prove scritte del concorso a cinquantatre cattedre per lo insegnamento di « Discipline giuridiche ed economiche » (classe XIX), indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1973, che si dovevano svolgere nei giorni 3 e 4 marzo 1975, sono rinviate rispettivamente ai giorni 10 e 11 marzo 1975 con inizio alle ore 8, ferme restando le sedi già previste.

(1849)

Rinvio della prova scritta del concorso a tre cattedre per l'insegnamento di « Igiene, anatomia, fisiologia, patologia » (classe XXXV).

La prova scritta del concorso a tre cattedre per l'insegnamento di « Igiene, anatomia, fisiologia, patologia » (classe XXXV), indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1973, che si doveva svolgere in Roma il giorno 5 marzo 1975, è rinviata al giorno 6 marzo 1975 con inizio alle ore 8, ferma restando la sede prevista.

(1847)

Rinvio della prova scritta del concorso a dieci cattedre per l'insegnamento di « Igiene, anatomia, fisiologia, patologia, tecnica odontoiatrica » (classe XXXVI).

La prova scritta del concorso a dieci cattedre per l'insegnamento di « Igiene, anatomia, fisiologia, patologia, tecnica odontoiatrica » (classe XXXVI), indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1973, che si doveva svolgere in Roma il giorno 6 marzo 1975, è rinviata al giorno 22 marzo 1975 con inizio alle ore 8, ferma restando la sede prevista.

(1846)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di guardiamarina (AN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle armi navali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modicazioni;

Vista la legge 29 giugno 1961, n. 575;

Visto il decreto interministeriale 12 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1974, registro n. 7 Difesa, foglio n. 395, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di quattro guardiamarina (AN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle armi navali;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1974, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti i risultati degli esami ed i verbali redatti dalla commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di quattro guardiamarina (AN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle armi navali di cui al decreto interministeriale 12 marzo 1974, citato nelle premesse:

1. Caracuta Antonio . . . . punti 34,57
2. Abbagnara Antonio . . . . » 33,77
3. Russotto Gaetano . . . . » 30,09
4. Cioce Giuseppe . . . . » 29,82
5. Longo Luigi . . . . » 28,04

Art. 2.

I seguenti candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati, nell'ordine sottoindicato, vincitori del concorso, per titoli e per esami, per la nomina di quattro guardiamarina (AN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle armi navali, di cui al decreto interministeriale 12 marzo 1974, citato nelle premesse:

Caracuta Antonio;
Abbagnara Antonio;
Russotto Gaetano;
Cioce Giuseppe.

Art. 3.

Il seguente candidato di cui all'art. 1 è dichiarato idoneo nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di quattro guardiamarina (AN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle armi navali, di cui al decreto interministeriale 12 marzo 1974, citato nelle premesse:

Longo Luigi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1974
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 326

(1663)

Graduatoria generale del concorso, per titoli e per esami, a due posti di guardiamarina (GN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo del genio navale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 giugno 1961, n. 575;
Visto il decreto interministeriale 12 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1974, registro n. 7 Difesa, foglio n. 395, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di due guardiamarina (GN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo del genio navale;
Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1974, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visti i risultati degli esami ed i verbali redatti dalla commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di due guardiamarina (GN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo del genio navale di cui al decreto interministeriale 12 marzo 1974, citato nelle premesse:

1. Ranieri Roberto . . . . punti 33,53
2. Capanna Bruno . . . . » 29,06
3. Lucia Edoardo . . . . » 28,99
4. Grotto Franco . . . . » 28,76
5. Di Capua Luigi . . . . » 27,32

Art. 2.

I seguenti candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati, nell'ordine sottoindicato, vincitori del concorso, per titoli e per esami, per la nomina di due guardiamarina (GN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo del genio navale, di cui al decreto interministeriale 12 marzo 1974, citato nelle premesse:

Ranieri Roberto;
Capanna Bruno.

Art. 3.

I seguenti candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di due guardiamarina (GN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo del genio navale, di cui al decreto interministeriale 12 marzo 1974, citato nelle premesse:

Lucia Edoardo;
Grotto Franco;
Di Capua Luigi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1974
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 325

(1662)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Sostituzione del presidente e di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto prot. n. 105082 in data 23 marzo 1971, con cui è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1969, bandito con decreto del medico provinciale prot. n. 102758 in data 18 giugno 1970;

Visto il proprio decreto prot. n. 102866 in data 25 luglio 1974, con cui è stata modificata la composizione della suddetta commissione di cui al decreto del medico provinciale n. 105082 in data 23 marzo 1971;

Vista la nota prot. n. 80116 in data 19 dicembre 1974, con cui la giunta regionale veneta ha designato a far parte della citata commissione: il dott. Francesco Munari in qualità di presidente ed il dott. Giancarlo Rigobello in qualità di componente, in sostituzione rispettivamente del dott. Bruno Primicerio e del dott. Pietro Bosio, dimissionari;

Ritenuto pertanto di dover modificare il citato decreto prot. n. 105082 del 23 marzo 1971;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale n. 12 del 1° settembre 1972;

Decreta:

E' revocato parzialmente il suddetto decreto del medico provinciale n. 105082 del 23 marzo 1971, modificato con decreto del medico provinciale n. 102866 in data 25 luglio 1974.

Sono nominati: il dott. Francesco Munari, presidente; il dott. Giancarlo Rigobello, componente, della citata commissione, in sostituzione rispettivamente del dott. Bruno Primicerio e del dott. Pietro Bosio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo dell'ufficio medico provinciale.

Verona, addì 3 febbraio 1975

Il medico provinciale: RENZULLI

(1740)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1975, n. **1.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 (2° provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1975)

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1975, n. **2.**

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1975)

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1975, n. **3.**

Norme per lo scioglimento dei consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano in attuazione della riforma sanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Allo scioglimento dei consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano e alla nomina dei rispettivi commissari straordinari per la temporanea gestione delle casse stesse, previsti dall'art. 12-*bis* della legge statale 17 agosto 1974, n. 386, si provvede, entro il 1° luglio 1975, per delega della Regione, con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta.

Le giunte provinciali di Trento e di Bolzano esercitano, per delega della Regione, il controllo sugli atti dei commissari straordinari per la temporanea gestione delle casse mutue provinciali di malattia in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, e successive modificazioni, e dal relativo regolamento di esecuzione.

Copia dei provvedimenti adottati dagli organi degli enti delegati deve essere inoltrata, entro quindici giorni, alla giunta regionale, la quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla legge o alle direttive generali impartite, trasmetterà entro quindici giorni le sue osservazioni alla giunta provinciale competente.

La giunta regionale può sostituirsi agli organi degli enti delegati in caso di persistente inerzia o di violazione delle norme della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 gennaio 1975

Il presidente della giunta regionale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento:* BIANCO

(914)

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1975, n. **4.**

Bilancio di previsione della regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 23 *gennaio* 1975)

(915)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 settembre 1974, n. **66.**

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 86, concernente « Provvidenze per la distribuzione gratuita del sangue umano ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 24 *dicembre* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 24 novembre 1973, n. 86, concernente « Provvidenze per la distribuzione gratuita del sangue umano »;

Visto l'art. 2, comma secondo, di detta legge che prevede la erogazione del contributo da parte della provincia alle associazioni di volontari del sangue secondo criteri da fissarsi con regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 53 del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 24 luglio 1974, n. 3088, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sulle provvidenze per la distribuzione gratuita del sangue umano;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

E' emanato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 86, concernente « Provvidenze per la distribuzione gratuita del sangue umano », nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 12 settembre 1974

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1974
Registro n. 1, *foglio n.* 60

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

Art. 1.

Sono ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 86, le spese istituzionali, associative e di propaganda sostenute dalle associazioni di volontari del sangue regolarmente costituite in provincia, ed in particolare quelle relative a:

a) iniziative atte a diffondere una migliore conoscenza dei problemi concernenti la trasfusione del sangue umano e le sue applicazioni;

b) studi e ricerche sulle questioni relative alla pratica di prelievi e delle prestazioni di sangue umano;

c) attività relative alla propaganda ed al reclutamento dei donatori del sangue.

Alle associazioni di volontari del sangue, che dispongono di un servizio sanitario organizzato, può essere corrisposta direttamente una quota parte del contributo di cui all'art. 2 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 86, in corrispondenza delle spese relative agli esami di cui all'art. 18, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256.

Art. 2.

L'ammontare del contributo di cui all'art. 2, comma secondo, della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 86, è determinato tenuto conto:

a) del numero complessivo delle donazioni annuali dei soci;

b) del numero dei soci dell'associazione;

c) dell'entità delle attività di propaganda tenute dalle associazioni.

Art. 3.

Oltre alla documentazione indicata all'art. 3 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 86, le associazioni di volontari del sangue devono allegare copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 novembre 1974, n. **80.**

Modifica dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 13 del 14 marzo 1962, concernente il regolamento sull'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 24 *dicembre* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8, punto 9, del testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 8 della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 14 marzo 1962, n. 13;

Ritenuto opportuno di apportare una modifica al vigente regolamento sulla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4850 del 5 novembre 1974;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 13 del 14 marzo 1962 è sostituito dal seguente:

« Nelle convenzioni da concludersi con gli istituti bancari di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale n. 1 il tasso di interesse che si applicherà per le operazioni creditizie artigiane contemplate nell'art. 2, non potrà superare il tasso ufficiale di sconto del 4,5 % per i crediti con durata fino a 5 anni e del 5 % per i crediti con durata superiore ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 14 novembre 1974

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1974
Registro n. 1, *foglio n.* 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 novembre 1974, n. **81.**

Modificazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 24 *dicembre* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 54 del testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, nonchè la legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 3 ottobre 1966, n. 58, modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 3 agosto 1971, n. 23;

Vista la legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sulla riforma della casa, modificata con legge provinciale 2 novembre 1973, n. 68, e con legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15;

Vista la deliberazione della giunta provinciale 21 ottobre 1974, n. 4534, ed in esecuzione della stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *a*) al n. 1) dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 58 del 3 ottobre 1966, già modificato con decreto del 3 agosto 1971, n. 23, viene sostituita dalla seguente:

« 1) Condizioni economiche della famiglia:

a) per le famiglie, le quali hanno un reddito complessivo annuo valutato a norma dello art. 2, lettera *d*), della legge:

fino a L. 2.000.000	punti 10
oltre L. 2.000.000 a L. 2.500.000 . . .	» 7
oltre L. 2.500.000 a L. 3.000.000 . . .	» 5
oltre L. 3.000.000 a L. 4.000.000	» 2»

Art. 2.

Il n. 2) dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 58 del 3 ottobre 1966, viene sostituito dal seguente:

« 2) Consistenza numerica della famiglia:

per ogni componente di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge (massimo punti 16) punti 2

Al richiedente senza coniuge e con figli a carico spettano 2 punti aggiuntivi ».

Art. 3.

Il n. 5) dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 58 del 3 ottobre 1966, viene sostituito dal seguente:

« 5) Condizioni deficienti di abitabilità:

a) abitazione non idonea (grotta, baracca, cantina o seminterrato, soffitta, od altro alloggio gravemente insalubre oppure pericolante) e come tale dichiarata inabitabile dal sindaco ai sensi dello art. 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie punti 5

b) abitazione insalubre o parzialmente pericolante » 3

c) abitazione superaffollata: alloggio occupato da più di due persone per stanza oppure da due o più nuclei familiari composto da più di due unità » 3

d) in aggiunta per ogni anno nel quale il richiedente occupava una abitazione non idonea, insalubre oppure superaffollata, anche se in alloggi diversi, purchè in anni consecutivi, la cui decorrenza non può comunque essere precedente alla data di matrimonio, nè a quella di residenza (massimo punti 5) » 1»

Art. 4.

Il n. 8) dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 58 del 3 ottobre 1966, già modificato con decreto del 3 agosto 1971, n. 23, viene sostituito dal seguente:

« 8) la qualità di mutilato, invalido di guerra o del lavoro o civile, figlio, vedova o genitore di caduto in guerra:

a) del richiedente punti 5

b) di familiare convivente a carico » 2»

Art. 5.

L'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 58 del 3 ottobre 1966, già modificato con decreto del 3 agosto 1971, n. 23, viene sostituito dal seguente:

« L'erogazione del mutuo in caso di nuova costruzione avviene nelle seguenti rateazioni:

il 20 per cento quale anticipo all'inizio dei lavori;

il 20 per cento al termine dei lavori di copertura del tetto completo del manto di tegole;

il 40 per cento ad avvenuta esecuzione degli intonaci, rivestimenti, pavimenti freddi e posa in opera delle serramenta;

il 20 per cento al rilascio della licenza d'uso.

I pagamenti di cui sopra avvengono su autorizzazione dello assessore per l'edilizia abitativa agevolata in base all'inizio rispettivamente allo stato di avanzamento dei lavori, accertato da un tecnico dell'assessorato.

In caso di costruzione di più fabbricati da parte di cooperative l'erogazione del mutuo può essere effettuata anche per un singolo lotto che deve comprendere almeno un terzo dei fabbricati programmati dalla cooperativa.

In caso di lavori di ampliamento di trasformazione o di impianto di servizio igienico-sanitari o di riscaldamento l'erogazione del mutuo può essere effettuata in due rate, di cui la prima su stato di avanzamento di almeno la metà dei lavori. La rata da liquidare a lavori ultimati non può essere comunque interiore al 40 per cento del mutuo concesso.

Nel caso di acquisto di abitazione l'erogazione del mutuo avviene in unica soluzione ad avvenuto passaggio della proprietà ».

Art. 6.

Dopo l'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 58, modificato con decreto del 3 agosto 1971, n. 23, viene aggiunto il seguente art. 7-*bis*:

« Per la formazione della graduatoria dei richiedenti singoli di cui all'art. 5, lettera *a*), della legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3, con riferimento all'ultimo comma della lettera *a*) dell'art. 6 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, si applicano oltre quelli contenuti ai numeri 2), 3), 5) *a*), *b*), *c*), 7) e 8) del precedente art. 3 i seguenti criteri:

1) condizioni economiche della famiglia per famiglie, le quali hanno un reddito complessivo annuo valutato a norma dell'art. 5, lettera *d*), della legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3:

fino a L. 1.500.000 . . . . punti 10
oltre L. 1.500.000 a L. 2.000.000 . . . . » 7
oltre L. 2.000.000 a L. 2.500.000 . . . . » 5
oltre L. 2.500.000 a L. 3.000.000 . . . . » 2

2) distanza dell'abitazione dal più vicino centro abitato:

a) quando l'abitazione sia raggiungibile solo per via pedonale e disti:
più di 30 minuti di percorso a piedi . . punti 3
più di 60 minuti di percorso a piedi . . » 5

b) quando l'abitazione sia raggiungibile su strada camionabile e disti più di 3 km . . . . » 2»

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 15 novembre 1974

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1974
Registro n. 1, foglio n. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 novembre 1974, n. 82.

Sostituzione del regolamento di esecuzione delle leggi provinciali 25 novembre 1965, n. 15, 17 febbraio 1966, n. 2, 13 luglio 1971, n. 9 e 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 24 *dicembre* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 15 novembre 1973, n. 47, contenente il regolamento di esecuzione citato in epigrafe;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4675 del 28 ottobre 1974 ed in esecuzione della deliberazione stessa;

Decreta:

Il regolamento di esecuzione delle leggi provinciali 25 novembre 1965, n. 15, 17 febbraio 1966, n. 2, 13 luglio 1971, n. 9 e 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche; viene sostituito dal nuovo regolamento nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 15 novembre 1974

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1974
Registro n. 1, foglio n. 62

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

delle leggi provinciali n. 2 del 17 febbraio 1966, n. 8 del 25 maggio 1968, nonchè delle leggi provinciali n. 9 del 13 luglio 1971, n. 15 del 20 agosto 1972 e n. 15 del 7 ottobre 1974, contenenti agevolazioni statali e provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata.

Art. 1.

Per gli alloggi già costruiti e da acquistare con le agevolazioni provinciali di cui alle leggi provinciali n. 2 del 17 febbraio 1966, n. 8 del 25 maggio 1968, nonchè delle leggi provinciali n. 9 del 13 luglio 1971, n. 15 del 20 agosto 1972 e n. 15 del 7 ottobre 1974, il prezzo massimo d'acquisto a metro quadrato di

superficie, incluso il costo dell'area, è stabilito per l'intero territorio della provincia in L. 300.000 al mq, nonchè in L. 1.800.000 per l'acquisto di una autorimessa come accessorio dell'alloggio stesso, fermo restando il limite massimo previsto dall'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Per gli alloggi da costruire con le agevolazioni provinciali di cui alle leggi provinciali n. 2 del 17 febbraio 1966, n. 8 del 13 luglio 1968, nonchè delle leggi provinciali n. 9 del 13 luglio 1971, n. 15 del 20 agosto 1972 e n. 15 del 7 ottobre 1974 il prezzo massimo a metro cubo, escluso il costo dell'area e le spese generali, è stabilito:

a) in L. 41.000 al mc per le località di fondovalle da Salorno a Lagundo, compreso l'Oltradige, nonchè da Bolzano a Varna;

b) in L. 44.000 al mc per le rimanenti località della provincia, fermo restando il limite massimo previsto dall'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 3.

L'incidenza del costo dell'area e delle spese generali sul prezzo a metro cubo fissato al precedente art. 2 è determinata nella misura del 15 %.

Art. 4.

Il volume vuoto per pieno ai fini dell'applicazione dei prezzi massimi di cui all'art. 2 va calcolato nel modo seguente e cioè dal piano di calpestio della cantina alla banchina, al quale va aggiunto la parte del sottotetto effettivamente adibita ad uso abitazione.

Art. 5.

Per gli alloggi da costruire con le agevolazioni della legge provinciale n. 15 del 20 agosto 1972, art. 2, lettera *A* e lettera *B*, il prezzo massimo per vano, escluso il costo dell'area e le spese generali, e stabilito:

a) in L. 3.700.000 per vano legale per le località di fondovalle da Salorno fino a Lagundo, compreso l'Oltradige, nonchè da Bolzano a Varna;

b) in L. 4.000.000 per vano legale per le rimanenti località della provincia.

Art. 6.

I prezzi massimi stabiliti per mc e per vano legale di cui agli articoli 2 e 5 del presente regolamento possono essere aumentati in casi particolari (difficoltà di costruzione, di trasporto e simili) del 10 %.

(806)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 dicembre 1974, n. 86.

Modifica dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 12 giugno 1974, n. 46, concernente il regolamento sull'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 14 *gennaio* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8, punto 9, del testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 8 della legge provinciale 12 agosto 1951, n 1;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 12 giugno 1974, n. 46;

Ritenuto opportuno apportare una modifica al vigente regolamento sulla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5273 del 27 novembre 1974;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 12 giugno 1974, n. 46, è sostituito dal seguente:

« La provincia concede per i crediti di esercizio un contributo interessi dal 5 % al 6 % e per i crediti di investimento (miglioramento) dal 6 % all'8 %.

Il presidente della giunta provinciale è autorizzato a stipulare speciali convenzioni con gli istituti di credito per regolare la concessione dei mutui, le modalità di rimborso ed ogni altro particolare attinente ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 2 dicembre 1974

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1974
Registro n. 1, *foglio n.* 66

(807)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. 5.

Integrazione dei contributi concessi con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Asili-nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 29 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Contributi per la costruzione

I comuni ammessi al beneficio del contributo « una tantum » per la costruzione di asili-nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, negli anni 1972, 1973, 1974, usufruiranno di un ulteriore contributo a carico della Regione di L. 12.000.000 per ciascuno degli asili-nido di cui sopra.

Art. 2.
Finalità

Il contributo di cui al precedente articolo sarà utilizzato per il completamento delle strutture, per l'acquisto e l'istallazione degli impianti speciali nonchè delle attrezzature.

Art. 3.
Contributo per la gestione

I comuni che, per l'anno 1974, sono stati ammessi al beneficio del contributo per la gestione di asili-nido comunali, a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, usufruiranno, per lo stesso fine, di un contributo aggiuntivo a carico della Regione di L. 5.600.000 per ciascun asilo-nido beneficiario di detto contributo.

Art. 4.
Modalità di erogazione

Il contributo di cui all'art. 1 sarà liquidato con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 6 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21.

Il contributo di cui all'articolo precedente, sarà liquidato con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 8 della legge regionale n. 21 succitata.

Art. 5.

Finanziamento

Agli oneri di L. 400.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante imputazione al cap. 4475 di nuova istituzione denominato « Contributi *una tantum* per la costruzione e la gestione di asili-nido comunali » del bilancio dell'esercizio 1974, previo prelevamento di pari importo dal cap. 3130 dello stesso bilancio « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 21 gennaio 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 dicembre 1974 (atto n. 1324) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 20 gennaio 1975.

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1975, n. **6.**

Legge regionale 13 dicembre 1973, n. 45. Aumento stanziamento per contributi alle scuole materne.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 29 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione della legge regionale 13 dicembre 1973, n 45, è autorizzato l'aumento della spesa da L. 250.000.000 a lire 405 000.000 per l'anno 1974 e da L. 300.000.000 a L. 400.000.000 per l'anno 1975 e successivi.

Art. 2.

Al maggior onere di L. 155.000 000 per l'anno 1974 e di lire 100.000.000 annui per l'esercizio 1975 e successivi, si fara fronte con la corrispondente riduzione delle spese per le borse di studio agli alunni delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica nonchè per il solo anno 1974, mediante prelevamento dal cap. 1900.

Conseguentemente, sono apportate le seguenti variazioni al bilancio dell'esercizio 1974:

In aumento:

Cap. 2300. — Spese e contributi per il funzionamento delle scuole materne . . . . L. 155.000 000

In diminuzione:

Cap 2330. — Borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori ed artistiche . . L. 85.000.000

Cap. 1900. — Assegni post-sanatoriali agli infermi tubercolotici assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari e relative maggiorazioni per i familiari a carico (art. 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088) . . . . L. 70.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 22 gennaio 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 dicembre 1974 (atto n. 1334) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 22 gennaio 1975.

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1975, n. **7.**

Pubblicazione di atti amministrativi degli organi della regione dell'Umbria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 29 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli atti amministrativi emanati dagli organi della regione dell'Umbria sono pubblicati, con effetto dalla entrata in vigore della presente legge, soltanto nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 22 gennaio 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 dicembre 1974 (atto n. 1335) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 22 gennaio 1975.

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. **8.**

Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 29 *gennaio* 1975)

(869)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1975, n. **2.**

Proroga della durata in carica degli organi elettivi di cui alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, recante norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato, nonchè del comitato regionale per l'artigianato, costituiti a norma della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è prorogato al 13 aprile 1975.

Le elezioni, già indette ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, sono di conseguenza rinviate e devono avere luogo entro il ventesimo giorno antecedente quello della scadenza della proroga di durata in carica degli organi di cui al precedente comma.

Alle operazioni elettorali in corso o già compiute si applica il disposto dell'art. 18, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 17 gennaio 1975

p. *Il presidente*: DE CARLI

(846)

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. **3**.

Modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 23 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, come successivamente modificata ed integrata, sono apportate le ulteriori modifiche qui di seguito indicate:

I) all'art. 5 il n. 6) ed il n. 8) sono così sostituiti:

« 6) assessorato regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali »;

« 8) assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione »;

II) all'art. 11 dopo il n. 3) è inscrito il seguente numero: « 3-*bis*) formazione professionale »;

III) all'art. 13 è soppresso il n. 2).

Art. 2.

Alla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, come successivamente modificata ed integrata, sono apportate le ulteriori modifiche qui di seguito indicate:

I) all'art. 2 il n. 6) ed il n. 8) sono così sostituiti:

« 6) assessorato regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali »;

« 8) assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione »;

II) il titolo VII è sostituito dal seguente:

« *Titolo VII.* — ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

Art. 24. — Dell'assessorato di cui al presente titolo fa parte la direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali che comprende:

1) Il servizio dell'istruzione e dell'assistenza scolastica, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi alla istruzione ed in particolare all'istruzione professionale e alla assistenza scolastica, nonchè alle infrastrutture scolastiche;

2) Il servizio della formazione professionale, con il compito di promuovere e coordinare nella regione le attività formative professionali di ogni tipo, comprese quelle relative alla qualificazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare, nonchè quelle concernenti l'orientamento e la qualificazione professionale dei minorati;

3) Il servizio delle attività culturali, con il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e di curare la trattazione degli affari relativi ai musei, alle biblioteche, alle antichità e belle arti, alla toponomastica, nonchè alla ricerca scientifica e agli scambi culturali ».

III) Il titolo IX è sostituito dal seguente:

« *Titolo IX.* — ASSESSORATO DEL LAVORO, DELL'ASSISTENZA SOCIALE E DELL'EMIGRAZIONE.

Art. 26. — Dell'assessorato di cui al presente titolo fa parte la direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e della emigrazione che comprende il servizio della previdenza e della assistenza sociale, con il compito di trattare gli affari in materia di previdenza e di assistenza sociale, con particolare riferimento all'assistenza dei lavoratori, dei minorati, degli anziani, dei minori, dei profughi italiani e dei rimpatriati.

La direzione del lavoro e dell'assistenza sociale e dell'emigrazione cura inoltre la trattazione degli affari in materia di lavoro e di emigrazione, nonchè quelli relativi alle cooperative di lavoro, per quanto non eccettuato dall'art. 13, n. 4, della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, e successive modificazioni ».

Art. 3.

Le attribuzioni che leggi o regolamenti regionali demandano all'assessore od all'assessorato del lavoro, della formazione professionale, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione s'intendono devolute rispettivamente all'assessore od all'assessorato della istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, se trattasi della materia della formazione professionale.

Art. 4.

La menzione di capo del servizio del lavoro di cui alla lettera *b*) dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 35, si intende riferita al dirigente del servizio della formazione professionale e le funzioni di segretario previste dall'ultimo comma dello stesso articolo s'intendono affidate ad un funzionario direttivo dell'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 gennaio 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. **4**.

Rifinanziamento della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, concernente « Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive », come modificata ed integrata dalle leggi regionali 11 novembre 1970, n. 37, 22 giugno 1972, n. 26, 21 novembre 1972, n. 51 e 17 maggio 1974, n. 22.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 23 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1974, un ulteriore limite di impegno di lire 50 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nell'importo di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

L'onere di lire 50 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1974, fa carico al cap. 5455 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 850 milioni a lire 900 milioni mediante prelevamento dell'importo di lire 50 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 2 - Presidenza giunta regionale - Ricreazione e sport, dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 50 milioni, relativa alle singole annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1993, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti servizi.

Art. 2.

Per gli scopi previsti dal secondo comma dell'art. 1 e dallo art. 7 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 150 milioni.

Il relativo onere fa carico al cap. 5456 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, il cui stanziamento di lire 200 milioni viene elevato a lire 350 milioni mediante utilizzo dell'importo di lire 150 milioni dall'avanzo accertato al 31 dicembre 1972 con l'art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 gennaio 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. 5.

Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67, già modificata dalla legge regionale 30 novembre 1973, n. 56, concernente integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, sul fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l'efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 23 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli scopi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67, come modificata dalla legge regionale 30 novembre 1973, n. 56, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1974, un limite d'impegno di lire 400 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

Il predetto onere di lire 400 milioni relativo alle annualità autorizzate per l'esercizio finanziario 1974 fa carico al cap. 6278 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 400 milioni a lire 800 milioni.

A favore di detto capitolo si provvede:

per lire 145 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo);

per lire 205 milioni a fronte della maggiore entrata di pari importo, per interessi attivi di tesoreria, accertata sul capitolo 354 del relativo stato di previsione del bilancio predetto, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 205 milioni;

per lire 50 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 5303 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974.

L'onere di lire 400 milioni, conseguente alle singole annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte alla maggiore spesa di lire 255 milioni con la cessazione della spesa di lire 205 milioni autorizzata con l'art. 4 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, fino all'esercizio 1974 e mediante riduzione della quota di lire 50 milioni degli stanziamenti autorizzati per ciascuno degli esercizi 1975-76 con l'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1972, n. 15.

Art. 2.

Con gli stanziamenti previsti dal precedente art. 1 potranno essere concessi e liquidati concorsi negli interessi ed eventuali contributi annui costanti anche per prestiti erogati dagli istituti ed enti di credito a partire dal 17 settembre 1974.

Art. 3.

Per gli interventi previsti dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1974, l'ulteriore stanziamento di lire 140 milioni da destinare alle aziende danneggiate nel 1973.

Il predetto onere fa carico al cap. 6264 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, cui si provvede mediante storno di detto importo di lire 140 milioni dai capitoli 5303, 6271 e 6272 del medesimo stato di previsione, rispettivamente per lire 50 milioni, 70 milioni e 20 milioni.

La variazione dello stanziamento relativo al cap. 6264, disposta dal presente articolo, viene conseguentemente apportata anche nell'elenco 1 allegato al bilancio regionale per lo esercizio finanziario 1974, approvato con l'art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 1.

Art. 4.

All'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli interventi di cui alla lettera *b*) del presente articolo, qualora la spesa complessiva per il ripristino, la ricostruzione e la riparazione non superi l'importo di lire 2 milioni, sarà sufficiente, a corredo della domanda di contributo, la presentazione di una relazione tecnica illustrativa dei lavori da effettuare o effettuati per motivi di urgenza e degli acquisti eseguiti o da eseguire per motivi di urgenza e di un computo-metrico-estimativo dei lavori e degli acquisti medesimi ».

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, istituito con l'art. 4 della presente legge, si applicano anche alle domande di contributo presentate per i danni subiti negli anni 1973 e 1974.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 gennaio 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. 6.

Sovvenzioni a favore delle sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM e dell'AICCE.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 23 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere, potenziare e valorizzare le autonomie degli enti locali, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI, della UNCEM e dell'AICCE sovvenzioni annue per fronteggiare le spese di primo impianto e di funzionamento che le sezioni medesime dovranno sostenere per lo svolgimento della loro attività e per l'attuazione degli scopi previsti nei rispettivi statuti.

Art. 2.

Le sezioni regionali delle associazioni di cui all'articolo precedente, per ottenere le sovvenzioni, sono tenute a presentare all'assessorato regionale degli enti locali, insieme alla domanda, copia dello statuto ed il preventivo annuo di spesa.

Art. 3.

L'assessorato regionale degli enti locali dispone, su conforme deliberazione della giunta regionale, la concessione e la erogazione della sovvenzione in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati nell'apposito capitolo di bilancio.

Art. 4.

Le sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM e della AICCE dovranno presentare non oltre i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione sulla attività svolta in corrispondenza al preventivo precedentemente presentato.

Art. 5.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978, la spesa di lire 30 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito, al titolo I, sezione I, rubrica n. 4, categoria IV, il capitolo 452 con la denominazione: « Sovvenzioni alle sezioni regionali della ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM e dell'AICCE per spese di primo impianto e di funzionamento necessarie per lo svolgimento della loro attività e per l'attuazione degli scopi previsti nei rispettivi statuti » e con lo stanziamento di lire 30 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 4 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 30 milioni, relativo all'esercizio finanziario 1974, fa carico al precitato cap. 452 e quello analogo, autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Lo stanziamento, relativo all'esercizio finanziario 1974, eventualmente non impegnato nell'esercizio medesimo, potrà essere utilizzato anche nell'esercizio finanziario successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 gennaio 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. **7**.

Rifinanziamento della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, modificata ed integrata dalla legge regionale 6 agosto 1970, n. 31, concernente: « Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della regione Friuli-Venezia Giulia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 23 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1974, le seguenti spese per lo importo massimo di:

lire 31,5 milioni per le iniziative e gli interventi di cui all'art. 1;

lire 3,5 milioni per l'iniziativa di cui all'art. 3.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei premi, delle sovvenzioni e dei sussidi e dei contributi previsti dall'art. 1, lettere *b*) e *c*) della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, devono pervenire al Servizio dei beni ambientali e culturali, per l'esercizio 1974 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e per gli anni successivi nei termini previsti dalla citata legge n. 27, corredate del programma di attività, del preventivo delle spese per la sua attuazione nonchè dei bilanci o di una relazione sul gruppo speleologico.

Art. 3.

L'art. 2 della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, già modificato dall'art. 3 della legge 6 agosto 1970, n. 31, è sostituito dal seguente:

« Le iniziative e gli interventi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 sono deliberati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore delegato ai beni ambientali e culturali.

Le sovvenzioni, i contributi e le spese sono disposti con decreto dell'assessore delegato ai beni ambientali e culturali.

E' fatto obbligo ai beneficiari delle sovvenzioni e dei contributi di fornire, entro il mese di dicembre dell'anno 1975, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione ».

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, sono istituiti, al titolo I, sezione II, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, beni ambientali e culturali, i seguenti capitoli:

alla categoria III - il cap. 602 con la denominazione: « Spese per il completamento, per l'aggiornamento e per la conservazione del catasto regionale delle grotte » e con lo stanziamento di lire 3,5 milioni;

alla categoria IV - il cap. 631 con la denominazione: « Sovvenzioni, premi, sussidi e finanziamenti di pubblicazioni per incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici, nonchè contributi diretti a favorire l'organizzazione dei congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbiano come fine la diffusione ed il progresso delle attività speleologiche » e con lo stanziamento di lire 31,5 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede mediante prelevamento dell'importo di lire 35 milioni dagli appositi fondi globali iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 (rubrica n. 2 degli elenchi 4 e 5 allegati al bilancio medesimo) e precisamente lire 25 milioni dal cap. 3000 e lire 10 milioni dal cap. 7000 dello stato di previsione predetto.

La spesa autorizzata con l'art. 1 della presente legge, fa carico, per lire 31,5 milioni al precitato cap. 631, in relazione agli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, e per lire 3,5 milioni al summenzionato cap. 602 relativamente all'iniziativa di cui all'art. 3 della citata legge regionale 1° settembre 1966, n. 27.

Gli stanziamenti autorizzati dalla presente legge per lo esercizio 1974, qualora non impegnati nell'esercizio medesimo, potranno essere utilizzati anche nell'esercizio 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 gennaio 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. **8**.

Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58. Rifinanziamento della legge regionale 18 maggio 1973, n. 47. Rifinanziamento della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, come modificata con legge regionale 3 agosto 1971, n. 32. Contributi per l'assistenza materno-infantile. Rifinanziamento, con modifiche e integrazioni, della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, modificata ed integrata con legge regionale 28 luglio 1969, n. 20.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 23 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

RIFINANZIAMENTO, CON MODIFICHE, DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1972, N. 58, CONCERNENTE LA « UNIFICAZIONE DEI PRESIDI SANITARI DI BASE ».

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58, concernente la « Unificazione dei presidi sanitari di base » è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 l'ulteriore spesa di lire 590 milioni.

Il primo comma dell'art. 11 della medesima legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nelle spese di primo impianto e di funzionamento dei consorzi sanitari, nonchè per l'attuazione e la gestione dei servizi sanitari previsti dagli articoli 2 e 3 ».

Capo II

PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA FORMAZIONE DI PERSONALE SANITARIO NON MEDICO

Art. 2.

Per le finalità previste dalla legge regionale 18 maggio 1973, n. 47, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 la spesa di lire 150 milioni.

Capo III

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1968, N. 11, MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1971, N. 32

Art. 3.

Per le finalità della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, modificata dalla legge regionale 3 agosto 1971, n. 32, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, la spesa di lire 100 milioni.

Capo IV

CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA MATERNO-INFANTILE

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti ospedalieri o ad altri enti pubblici specializzati nel settore, sovvenzioni sino al 100 % della spesa per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla istituzione ed al potenziamento dei servizi per l'assistenza materno-infantile.

Le domande degli enti dovranno essere inoltrate all'assessorato dell'igiene e della sanità, accompagnate dalla relativa deliberazione esecutiva, da un preventivo delle spese e da una dettagliata relazione tecnica.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'igiene ed alla sanità, approva il programma degli interventi e ne determina la misura in relazione alle necessità più urgenti ed importanti.

Art. 5.

Sulle sovvenzioni di cui al precedente art. 4 può essere erogata una anticipazione sino al 90 %, mentre al pagamento del saldo si provvederà ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa.

Art. 6.

Per le finalità previste dal precedente art. 4 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

Capo V

MODIFICHE, INTEGRAZIONI E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1965, N. 36, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 7.

Agli effetti di quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, e successive modificazioni, fra gli enti pubblici ospedalieri ammessi ai contributi regionali per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali, possono essere compresi anche altri enti o istituti purchè classificati ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Il precedente comma ha valore di interpretazione autentica delle disposizioni in esso richiamate.

Art. 8.

Agli effetti di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, e successive modificazioni, fra le iniziative rivolte alla costruzione, all'ampliamento ed allo ammodernamento dei centri ambulatoriali, igienico-sanitari e zooiatrici, nonchè fra quelle rivolte alla costruzione, all'ampliamento ed all'ammodernamento degli ospedali dipendenti da enti ospedalieri, possono essere ammesse anche le spese previste per revisione di prezzi contrattuali nonchè per maggiori costi di progetto.

Il precedente comma ha valore di interpretazione autentica delle disposizioni in esso richiamate.

Art. 9.

Le domande per la concessione dei contributi per revisione dei prezzi contrattuali nonchè per maggiori costi di progetto, potranno essere presentate anche in deroga al termine stabilito dall'art. 7, primo comma, della citata legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, e successive modificazioni.

La giunta regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui al precedente comma, anche al di fuori dei piani di riparto di cui all'art. 8, primo comma, della medesima legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, e successive modificazioni.

Art. 10.

All'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, modificato dall'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1970, n. 34, il secondo comma viene sostituito dal seguente:

« Quando trattasi di iniziativa che non comporti l'esecuzione di lavori o di opere, può essere erogata una anticipazione del contributo sino al 90 % dello stesso, mentre al pagamento del saldo si provvederà ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa ».

Art. 11.

All'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, e successive modificazioni, si provvede per l'80 % ad avvenuta stipulazione del contratto di appalto e per il 15 % ad avvenuta ultimazione dei lavori. Il saldo del contributo verrà erogato sulla base degli atti di contabilità finale di collaudo approvati ai sensi del secondo comma dell'art. 63 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.

All'erogazione delle spese ammesse a contributo, gli enti beneficiari provvedono senza l'osservanza del primo comma dell'art. 63 della legge regionale predetta.

Art. 12.

Per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, e successive modificazioni, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1974, un limite d'impegno di lire 700 milioni, da utilizzare limitatamente al completamento delle sedi ospedaliere.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

Art. 13.

Le domande per la concessione delle sovvenzioni previste dai precedenti articoli 3 e 12 dovranno essere presentate allo assessorato dell'igiene e della sanità entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo VI

SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO SANITARIO STRADALE (LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1966, N. 19, MODIFICATA ED INTEGRATA CON LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1969, N. 20)

Art. 14.

L'art. 2 della legge regionale 28 luglio 1969, n. 20, concernente integrazioni e modificazioni della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, sui servizi di pronto soccorso sanitario stradale, è sostituito con il seguente:

« Nelle nuove convenzioni da stipulare ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 2 della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, si potrà tener conto dei servizi di pronto soccorso sanitario stradale che gli enti, precedentemente convenzionati, abbiano, di fatto, comunque continuato ad espletare ».

Capo VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 15.

La spesa di lire 590 milioni, autorizzata con l'art. 1 della presente legge, fa carico, per l'esercizio finanziario 1974, al cap. 1352 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento di lire 150 milioni viene elevato a lire 740 milioni mediante prelevamento di lire 390 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 6 dello elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e con la maggiore entrata di lire 200 milioni accertata sul cap. 354 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio predetto, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni.

La spesa di lire 590 milioni relativa all'esercizio finanziario 1975, farà carico sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, facendo fronte al maggior onere di lire 200 milioni con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata dalla legge regionale 18 luglio 1972, n. 31, fino all'esercizio 1974.

Art. 16.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 6, categoria IV, è istituito il cap. 1363 con la denominazione: « Provvedimenti per agevolare la formazione di personale sanitario non medico » e con lo stanziamento di lire 150 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1972, con l'art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3.

La spesa di lire 150 milioni autorizzata con l'art. 2 della presente legge, fa carico al precitato cap. 1363.

Art. 17.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, viene istituito, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 6, categoria IV, il cap. 1362 con la denominazione: « Sovvenzioni alle amministrazioni provinciali per lo sviluppo dei servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale » e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione predetto (rubrica n. 6 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 100 milioni autorizzata con l'art. 3 della presente legge, fa carico, per l'esercizio finanziario 1974, al precitato cap. 1362 e quella di pari importo relativa all'esercizio finanziario 1975 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo.

Art. 18.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito, al titolo II, sezione IV, rubrica n. 6, categoria XI, il cap. 5709 con la denominazione: « Sovvenzioni agli enti ospedalieri o ad altri enti pubblici specializzati nel settore per l'acquisto delle attrezzature necessarie all'istituzione ed al potenziamento dei servizi per l'assistenza materno-infantile » e con lo stanziamento di lire 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione predetto (rubrica n. 6 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 200 milioni, autorizzata con l'art. 6 della presente legge, fa carico, per l'esercizio finanziario 1974, al precitato cap. 5709 e quella di pari importo relativa all'esercizio finanziario 1975 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo.

Art. 19.

L'onere di lire 700 milioni relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 dall'art. 12 della presente legge, fa carico al cap. 5704 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 700 milioni a lire 1400 milioni mediante prelevamento di lire 700 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione predetto (rubrica n. 6 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 700 milioni conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1993 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 20.

In relazione al disposto del secondo comma dell'art. 1 della presente legge la denominazione dei capitoli 1352 e 5707 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lo esercizio 1974 e corrispondenti degli esercizi successivi è così modificata:

cap. 1352. — Contributi nelle spese di funzionamento dei Consorzi sanitari, nonchè in quelle per la gestione degli uffici, centri, e servizi sanitari.

cap. 5707. — Contributi nelle spese di impianto dei Consorzi sanitari.

Art. 21.

Gli stanziamenti autorizzati con gli articoli 1, 2 e 3 della presente legge per l'esercizio finanziario 1974 nonchè lo stanziamento di lire 150 milioni autorizzato per l'esercizio 1974 sul titolo I del bilancio regionale con l'art. 12 della legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58, eventualmente non impegnati nell'esercizio medesimo, potranno essere utilizzati anche nell'esercizio finanziario 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 gennaio 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. 9.

Modifiche, integrazioni ed ulteriore finanziamento della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47. Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di finanziamenti previsti dalla legge regionale 24 giugno 1974, n. 26. Concessione di un assegno straordinario ai lavoratori delle autolinee extraurbane in concessione, nonchè trasferimento di competenze in materia di trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 23 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1974, N. 47

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 25 delle legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è sostituito dal seguente:

« I trasporti collettivi con autobus ad uso privato sono soggetti ad autorizzazione amministrativa ».

Art. 2.

Nel primo comma dell'art. 27 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, sono inseriti i seguenti numeri:

« 6-*bis*) un rappresentante della delegazione regionale della A.N.C.I. (Associazione nazionale comuni italiani);

8-*bis*) il sovrintendente scolastico regionale o un suo delegato ».

Art. 3.

L'art. 33 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Ai lavoratori e agli studenti dovranno essere rilasciati, a richiesta, abbonamenti con riduzione fino ad un massimo del 70% del prezzo di corsa semplice sulle linee comprensoriali e regionali.

I lavoratori-studenti hanno diritto al trasporto gratuito per raggiungere il posto di lavoro e di scuola.

Ulteriori agevolazioni, fino al trasporto gratuito, saranno concesse a particolari categorie di pensionati.

I criteri di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi precedenti saranno stabiliti dalla giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative ».

Art. 4.

All'art. 34 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, le parole: « non superiore al 70 % » sono sostituite con le seguenti: « non superiore all'80 % ».

Art. 5.

All'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, sono apportate le seguenti modifiche:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a ripartire fra i Consorzi di bacino, per interventi a sostegno dei servizi di linea comprensoriale extraurbani e urbani, e fra le imprese concessionarie di servizio di linea regionali, sovvenzioni annue entro il limite delle somme annualmente stanziate nell'apposito capitolo di bilancio:

fino a lire 250 per autobus/km di percorrenza effettiva in zone di montagna, nonché per autobus/km di percorrenza effettiva in zone di pianura delle autolinee extraurbane che

sopportano particolari oneri di gestione per effetto del rilevante trasporto di abbonati o di utenti che usufruiscono delle particolari agevolazioni di viaggio di cui all'art. 33 della presente legge. I criteri di applicazione delle predette condizioni saranno disciplinati con apposito regolamento deliberato dalla giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative;

fino a lire 100 per autobus/km di percorrenza effettiva delle altre linee in zone di pianura».

Tra il sesto ed il settimo comma è inserito il seguente:

«L'amministrazione regionale, secondo le modalità stabilite nei commi che precedono, è autorizzata a ripartire le sovvenzioni di cui al primo comma del presente articolo anche a favore di imprese concessionarie di servizio di linea interregionali, limitatamente a percorsi nell'ambito del territorio della Regione e sempre che le imprese medesime applichino per i percorsi accennati le riduzioni e le agevolazioni stabilite dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 33 della presente legge».

Tra il nono ed il decimo comma è inserito il seguente:

«Per assicurare i collegamenti nei casi di emergenza o, in via eccezionale, in quelli di particolare onerosità delle percorrenze e limitatamente alle zone montane, da valutarsi di volta in volta dalla giunta regionale, possono essere accordate agli enti locali o ai Consorzi di bacino sovvenzioni fino alla copertura del deficit di esercizio ritenuto ammissibile, nei limiti delle somme stanziate per gli interventi di cui al presente articolo, e per un impegno massimo di lire 3 milioni per lo esercizio finanziario 1974 e di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Le provvidenze di cui al presente articolo potranno essere erogate anche a titolo di anticipazione».

Art. 6.

Per i fini previsti dall'art. 39 del capo VII della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, così come modificato dalla presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, l'ulteriore spesa di lire 400 milioni e, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978, l'ulteriore spesa di lire 1500 milioni.

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge modificative o integrative dell'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, hanno effetto dal 1° ottobre 1974.

Art. 8.

Nel secondo comma dell'art. 44 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, le parole «per la progettazione e la costruzione di autostazioni e di pensiline» sono sostituite con le parole «per la progettazione, per la costruzione e per l'acquisto di autostazioni e di pensiline».

Capo II

ULTERIORE AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 1974, N. 26

Art. 9.

Per la concessione dei finanziamenti di cui alla legge regionale 24 giugno 1974, n. 26, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, l'ulteriore spesa di L. 6.500.000.

Capo III

CONCESSIONE DI UN ASSEGNO STRAORDINARIO AI LAVORATORI DELLE AUTOLINEE EXTRAURBANE IN CONCESSIONE

Art. 10.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese titolari di concessioni di autolinee di interesse comunale, regionale e interregionale che hanno applicato nel terzo trimestre 1974, il «contratto collettivo di lavoro per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione», una somma di L. 350.000, comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dei datori di lavoro, per ciascun dipendente risultante nei libri matricola al 1° luglio 1974 o data successiva.

Per i singoli dipendenti la somma di cui al comma precedente verrà determinata in rapporto al servizio prestato durante il terzo trimestre del 1974.

Art. 11.

Per gli scopi indicati nel precedente art. 10 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 300 milioni.

Capo IV

TRASFERIMENTO DI COMPETENZE IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 12.

Le competenze relative al trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e medie dell'obbligo nonchè quelle relative all'acquisto di automezzi idonei per il trasporto degli alunni, esercitate dall'assessorato regionale dell'istruzione e delle attività culturali, sono trasferite al servizio trasporti e traffici della presidenza della giunta regionale con decorrenza 1° settembre 1975.

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 13.

La spesa di lire 400 milioni autorizzata con l'art. 6 della presente legge per l'esercizio 1974 fa carico al cap. 1155 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 1 miliardo a lire 1400 milioni, a fronte dell'assegnazione dello Stato per l'esercizio 1974 sul fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, iscritta al cap. 416 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1974 il cui stanziamento viene ulteriormente elevato di lire 400 milioni.

L'ulteriore spesa di lire 1500 milioni, autorizzata per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978, farà carico sulle corrispondenti assegnazioni dello Stato a valere sul fondo previsto dallo art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli esercizi predetti.

Art. 14.

La spesa di L. 6.500.000 autorizzata con l'art. 9 della presente legge fa carico al cap. 1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, il cui stanziamento di lire 225 milioni viene elevato a lire 231,5 milioni, mediante storno di L. 6.500.000 dal cap. 1152 dello stato di previsione medesimo.

Art. 15

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 viene istituito, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 2, trasporti e traffici, categoria IV, il cap. 1156 con la seguente denominazione: «Concessione di un assegno straordinario ai lavoratori di autolinee extraurbane in concessione» e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante storno dal cap. 1152 del medesimo stato di previsione.

La spesa autorizzata con l'art. 11 della presente legge fa carico al precitato cap. 1156.

Art. 16.

Gli stanziamenti autorizzati con gli articoli 6, 9 e 11 della presente legge per l'esercizio finanziario 1974, eventualmente non impegnati nell'esercizio medesimo, potranno essere utilizzati anche nell'esercizio finanziario 1975.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 gennaio 1975

COMELLI

(1006)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750610)